

Ravvedimento speciale CPB: l'Agenzia delle entrate chiarisce scadenze e interessi sui versamenti rateali

Con una *Faq* pubblicata il 5 febbraio 2026 (**di seguito riportata**), l'Agenzia delle entrate interviene a chiarire in modo puntuale la disciplina dei versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, fornendo indicazioni operative su scadenze, decorrenza degli interessi e saggio applicabile.

I chiarimenti riguardano entrambi i regimi di ravvedimento speciale collegati al CPB: quello introdotto dall'articolo 2-*quater*, comma 8, del D.L. n. 113/2024, relativo alle annualità 2018-2022 e quello previsto dall'articolo 12-*ter*, comma 1, del D.L. n. 84/2025, riferito agli anni 2019-2023.

Scadenze delle rate: riferimento al termine "legale"

Sul piano delle scadenze, l'Agenzia precisa che, nel nuovo ravvedimento 2019-2023, il pagamento può avvenire in un'unica soluzione **tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026**, oppure mediante rateazione fino a un **massimo di dieci rate mensili di pari importo**.

Se la prima rata viene versata **anticipatamente** (ad esempio il 20 gennaio 2026), **ciò non incide sulla scansione del**

piano: le rate successive scadono il giorno 15 di ciascun mese, a partire dal 15 aprile 2026, poiché il 15 marzo 2026 resta il termine finale fissato dal legislatore per il primo versamento

Un'impostazione analoga viene confermata anche per il ravvedimento 2018-2022, per il quale era ammessa una rateazione più ampia (**fino a 24 rate**) con decorrenza dal 31 marzo 2025. In questo caso, l'Agenzia ribadisce che versamenti anticipati rispetto alla scadenza "ufficiale" della prima rata non compromettono la regolarità del piano, purché venga poi rispettata la cadenza mensile delle rate successive

Interessi: decorrenza e saggio applicabile

Rilevante il chiarimento in materia di interessi legali. Per il ravvedimento 2019-2023, **gli interessi non maturano dalla data di effettivo pagamento della prima rata, ma decorrono dal 15 marzo 2026**, applicandosi esclusivamente alle rate successive alla prima.

Quanto al saggio di interesse, l'Agenzia conferma che dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è pari all'1,6% e che tale misura va applicata a tutte le rate in scadenza nel corso del 2026, anche con riferimento al ravvedimento 2018-2022.

Coordinamento con prassi e provvedimenti

Le indicazioni contenute nella *Faq* si inseriscono nel quadro già tracciato dai provvedimenti attuativi e dalla Risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, che ha istituito i

codici tributo e disciplinato le modalità di compilazione del modello F24 per il versamento dell'imposta sostitutiva e degli interessi in caso di rateazione.

Ravvedimento Cpb. Risposte alle domande più frequenti – Faq del 5 febbraio 2026

Domande:

Con riferimento alla disciplina della rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per l'adesione al regime del ravvedimento speciale, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024 (ravvedimento speciale per anni 2018/2022) e 12-ter, comma 1, del decreto-legge n. 84 del 2025 (ravvedimento speciale per gli anni 2019/2023), è stato chiesto:

- 1) se il contribuente versa, a titolo esemplificativo, la prima rata il 20 gennaio 2026, quale siano le scadenze delle successive 9 rate;*
- 2) quale sia il saggio legale di interesse da applicare alle rate relative al ravvedimento per gli anni 2018/2022 che scadono nel corso del 2026;*
- 3) in caso di versamento della prima rata il 20 gennaio 2026 (esempio di cui al punto 1), da quando decorrono gli interessi legali.*

Risposte:

L'articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024 ha previsto per i soggetti che hanno applicato gli indici

sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024 (ovvero entro il 12 dicembre 2024 a seguito della proroga dell'originaria scadenza disposta dall'articolo 7-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155), al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, la possibilità di optare per il regime di ravvedimento speciale, versando, per le annualità dal 2018 al 2022, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025 ha previsto un analogo regime per le annualità dal 2019 al 2023.

Tanto premesso, in relazione al **quesito 1)**, si evidenzia che [l'articolo 12-ter, comma 11, del decreto-legge n. 84 del 2025](#) stabilisce che *«Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il **15 marzo 2026** oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, **maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026**»*.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente, **ad esempio**, abbia versato la prima rata il 20 gennaio 2026, tenuto conto che il termine ultimo per il versamento della stessa è stato fissato dal legislatore al 15 marzo 2026, data a partire dalla quale iniziano, peraltro, a maturare gli interessi da corrispondere sulle rate successive, si ritiene che il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima sia da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. In altre parole, la seconda rata scade il **15 aprile 2026**, la terza il **15 maggio 2026** e così via. In relazione alla disciplina introdotta per gli anni 2018/2022 dall'articolo 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024, tenuto conto che il versamento dell'imposta sostitutiva poteva essere effettuato mediante pagamento

rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025, si ritiene che le rate mensili successive alla prima siano scadute il **30 aprile 2025, il 31 maggio 2025 e così via.**

Sempre in relazione alla **rateizzazione per gli anni 2018/2022**, appare opportuno precisare che il versamento della prima rata a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 -e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31 marzo 2025) – debbano essere considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31 marzo il contribuente abbia rispettato la cadenza mensile (terza rata entro il 31 maggio 2025, quarta rata entro il 30 giugno 2025, etc.). Ugualmente, nell'ipotesi in cui il contribuente avesse volontariamente versato tre rate entro marzo 2025, i versamenti delle successive rate sono considerati regolari se effettuati rispettando la cadenza mensile (quarta rata entro il 30 giugno 2025, quinta entro il 31 luglio 2025, etc.).

Con riferimento al **quesito 2)**, si evidenzia che **dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è stato fissato nella misura del 1,6%**. Pertanto, tenuto conto che, in relazione al ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022, l'articolo 2-*quater*, comma 8, del decreto legge n. 113 del 2024 stabilisce che «*Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025*», si ritiene che il saggio di interesse legale nella misura del 1,6% dovrà essere applicato a tutte le rate con scadenza nel 2026.

Per quanto riguarda il **quesito 3)**, nel fare riferimento all'esempio del **quesito 1)**, tenuto conto che la disciplina in esame prevede la possibilità di versare la **prima rata**

fino al 15 marzo 2026, si ritiene che gli interessi legali, nella misura dell'1,6%, saranno dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15 marzo 2026.

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»](#)

Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. n. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025](#), con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – **[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025](#)** – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAP0 II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81